



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELL'INNOVAZIONE PER IL TERRITORIO

*Emanato con Decreto rettorale 24 aprile 2019, n. 287
Entrato in vigore il 14 maggio 2019*



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E
DELL'INNOVAZIONE PER IL TERRITORIO**
Via Sant'Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238 4330
Email: dipartimento.disuit@uninsubria.it
PEC: dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

1° Piano
Segreteria Amministrativa



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE E DEL TERRITORIO**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Struttura	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento	3
Art. 5 - Organi del Dipartimento.....	3
Art. 6 - Direttore	4
Art. 7 - Funzioni del Direttore	4
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – Composizione	5
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....	5
Art. 10 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni	7
Art. 11 - Commissione paritetica docenti – studenti.....	8
Art. 12 - Sezioni.....	8
Art. 13 - Giunta di Dipartimento.....	9
Art. 14 - Funzioni della Giunta di Dipartimento	9
Art. 15 - Consiglio di Corso.....	10
Art. 16 - Presidente di Consiglio di Corso	10
Art. 17 - Consiglio di Corso - Funzioni.....	10
Art. 18 - Consiglio di Corso - funzionamento.....	11
Art. 19 - Norme finali e transitorie.....	11
Allegato A - SSD inseriti nel Dipartimento	Errore. Il segnalibro non è definito.



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (DSUIT) dell'Università degli Studi dell'Insubria (in seguito definito "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n. 1078 del 20/12/2018.
2. Il Regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative del Dipartimento, ivi comprese quelle dei Corsi di Studio dei quali il Dipartimento è struttura didattica referente principale.
3. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono indicati nel decreto istitutivo e sue successive modifiche
4. I Corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente principale sono inizialmente definiti dal D.R. n. 1078 del 20/12/2018.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha la propria sede in Como.
2. Le riunioni degli organi collegiali avranno luogo nella sede amministrativa, con la possibilità di attivare collegamenti in videoconferenza con altre sedi.
3. A supporto del Dipartimento opera la Segreteria Amministrativa con compiti prevalentemente amministrativo-contabili e gestionali.

Art. 3 - Finalità

1. L'attività del Dipartimento è rivolta alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle conoscenze umanistiche, comunicazionali, storiche, filosofiche, artistiche, linguistiche, sociologiche e scientifiche per l'innovazione anche al fine di favorire e stabilire lo sviluppo di metodologie omogenee, nuove forme di interazione disciplinare e un costante dialogo tra le culture.
2. In particolare il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove e coordina l'attività di ricerca del personale afferente, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore;
 - b. persegue gli obiettivi dello sviluppo e della divulgazione delle conoscenze della cultura umanistica e dell'innovazione, anche su un piano interdisciplinare, nonché della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze sociali per ciò che concerne la promozione della cultura umanistica e dell'Innovazione per il territorio.
 - c. organizza e coordina le attività didattiche di competenza nei corsi di studio (in collaborazione con i Consigli di Corso) e nella formazione post-laurea, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possono portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica.
 - d. organizza le strutture per la ricerca e ne progetta lo sviluppo, in relazione ai programmi di ricerca istituzionali e alle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca interessati;

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono riportati nell'allegato A
2. Il Dipartimento è composto dal personale docente, anche a tempo determinato, che vi afferisce e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore
 - b. il Consiglio



- c. la Commissione paritetica docenti-studenti
2. In considerazione della complessità delle tematiche culturali e scientifiche di competenza, il Dipartimento istituisce:
 - a. la Giunta, con il compito di coadiuvare il Direttore nelle sue funzioni e di coordinare il lavoro istruttorio per le sedute di Consiglio;
 - b. i Consigli di Corso, con funzioni di programmazione e attribuzioni esecutive sulla organizzazione didattica dei rispettivi Corsi di Studio;
3. Il Dipartimento può inoltre istituire Commissioni di lavoro - con funzioni e compiti istruttori, di programmazione, operativi o esecutivi - su specifica delega del Consiglio.
4. Come previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, il Dipartimento istituisce al suo interno, per ciascun corso di studi, la Commissione per l'Assicurazione interna della qualità (AiQua) e una Commissione di Dipartimento per l'Assicurazione interna della Qualità della Ricerca (AiQuaR). Le Commissioni sono costituite nel rispetto delle indicazioni approvate dal Presidio di Qualità e dagli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione plenaria, tra i Professori di ruolo che abbiano optato per il tempo pieno e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. L'elezione del Direttore ha luogo per scrutinio segreto, ciascun elettore disponendo di un solo voto di preferenza, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nelle votazioni successive, a maggioranza dei presenti, purché questi ultimi siano almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. A parità di voti è eletto il più anziano di servizio, ovvero se persiste la parità il più anziano di età. La definizione delle procedure elettorali è demandata al Professore Decano nel rispetto delle rilevanti regolamentazioni di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta nel medesimo Dipartimento.
5. Il Direttore può designare, scegliendo tra i Professori, un Direttore Vicario che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento, e lo stesso è nominato con Decreto del Rettore. In mancanza di designazione o in caso di impedimento o in assenza del Direttore e del Direttore Vicario, i compiti relativi sono svolti dal Decano del Dipartimento. Il Direttore può nominare dei Delegati per specifici ambiti di azione senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
6. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Tali Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.

Art. 7 - Funzioni del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e in particolare:
 - a. è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
 - b. ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni generali di iniziativa e di impulso nell'ambito del medesimo;



- c. promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento, assicurando nell'ambito del medesimo l'osservanza della normativa in vigore, delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- d. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e la conservazione dei relativi Verbali;
- e. in caso straordinario di necessità e urgenza il Direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, da sottoporre a ratifica dell'organo competente, nella prima adunanza utile successiva;
- f. nomina, sentita la Giunta e con il consenso degli interessati, le rappresentanze del Dipartimento in Commissioni ed Enti dell'Università, quando non si tratti di rappresentanze elettive;
- g. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e/o contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
- h. ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula Contratti e Convenzioni;
- i. vigila sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e ausiliario, e degli studenti;
- j. formula, sentita la Giunta, norme interne per disciplinare l'accesso al Dipartimento;
- k. esercita tutte le ulteriori attribuzioni che gli sono demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, funzionali a garantire il buon andamento del Dipartimento;
- l. è responsabile della prevenzione e della sicurezza, e delegato a compiere, avvalendosi della consulenza e della collaborazione dell'Ufficio Prevenzione e Protezione di Ateneo, le funzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, è composto da:
 - a. professori e ricercatori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e ricercatori a tempo determinato;
 - b. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento;
 - c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio del Dipartimento, pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
 - d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento.
2. Il Segretario amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Vicario, ove individuato o, comunque, dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento.
3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta, ove costituita, può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario.



3. In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa nelle 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
4. Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
5. Per le elezioni del Direttore, la convocazione spetta al Decano del Dipartimento.
6. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. I verbali approvati dovranno essere pubblicati sulla piattaforma e-learning con le stesse modalità operative previste per gli organi di governo.
7. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Presidente il Direttore Vicario.
8. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi sostituire.
9. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
 - a. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi;
 - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Presidente ritiene opportuno portare a conoscenza dei componenti il Consiglio, a cui segue, di norma, l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - c. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva;
 - d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Presidente. Il Consiglio può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposto da uno o più componenti;
 - e. L'inserimento di un argomento da trattare, tra le varie ed eventuali, è proposto dal Presidente o da singoli componenti ed è approvato con voto unanime dei presenti, in sede di apertura della seduta. I membri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica per fatto personale. Il Presidente ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, sullo stesso argomento, da parte dei medesimi componenti, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori;
 - f. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente e ciascun componente può richiedere la votazione espressa;
 - g. Un componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
10. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la votazione, a scrutinio segreto, per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.



L'unanimità è richiesta per l'approvazione del verbale seduta stante e per l'inserimento di varie ed eventuali, dettate da particolari motivi di urgenza.

11. Della adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario e approvato dal Consiglio, di norma nella seduta successiva.

Art. 10 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto e interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale. In particolare, nella sua composizione plenaria, delibera:
 - a. un proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi;
 - b. i criteri generali, sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale, con cadenza annuale;
 - c. l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso, o in mancanza di questi ultimi, la designazione dei Responsabili o del Comitato di Responsabili;
 - d. la programmazione e l'organizzazione didattica degli insegnamenti da attivare nei Corsi di studio (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei corsi di studio, manifesti degli studi, commissioni d'esame, ecc.) con cadenza annuale, la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei propri docenti e ricercatori, con cadenza annuale;
 - e. l'approvazione dell'istituzione e la soppressione dei Centri di ricerca e ne cura altresì la gestione;
 - f. contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza;
 - g. proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo.
2. Nella sua composizione plenaria formula:
 - a. richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base dell'attività didattica e di ricerca programmata e svolta dal Dipartimento;
 - b. l'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio e Corsi di Dottorato di ricerca;

Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, nei seguenti casi:

- a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai propri docenti e ricercatori;
 - b. formulazione di richieste al CDA, motivate, di posti di professore di prima e seconda fascia e loro destinazione;
 - c. richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;
 - d. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai docenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo, aspettativa ecc.;
 - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
 - f. rilascio di parere in merito alle richieste di afferenza dei docenti al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - g. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori o ricercatori;
3. nella composizione limitata ai PO e ai PA, nei seguenti casi:



- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il consiglio;
- b. formulazione delle proposte al CdA di chiamata per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il consiglio;
- c. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di PA, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia componenti il consiglio;
- d. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di PA;
- e. nella composizione limitata ai PO, nei seguenti casi:
- f. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di PO, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia componenti il consiglio;
- g. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di PO;
- h. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori di prima fascia.

Art. 11 - Commissione paritetica docenti – studenti

1. La Commissione paritetica docenti–studenti del Dipartimento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, è composta da studenti e professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in pari numero:
 - a. i docenti, in un numero massimo di cinque sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento e, ove possibile, appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di studio attivati;
 - b. gli studenti, in un numero massimo di cinque, sono designati dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento.Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
2. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno un rappresentante per ogni componente.
3. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; redige la relazione annuale, ai sensi dell'art. 13 del D. legislativo 19/2012.

Art. 12 - Sezioni

1. Il Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio si organizza in Sezioni cui fanno capo per la loro attività specifici SSD nel limite e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo. Tali Sezioni rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipartimento per lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l'utilizzo di risorse.
2. La costituzione di nuove Sezioni o la modifica dell'assetto di quelle previste dal presente Regolamento, vengono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Le Sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla governance di Ateneo.



4. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza per tre votazioni, la sezione non verrà attivata.
5. Fanno parte del Consiglio di Sezione i Professori di ruolo e i Ricercatori che ne fanno richiesta, afferenti al Dipartimento.
6. Il Coordinatore rimane in carica tre anni accademici e può nominare un Vice-Coordinatore di Sezione che rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
7. L'attività di ricerca dei Professori e dei Ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno dell'intero Dipartimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore.
8. Il Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. Comunicazione;
 - b. Mediazione linguistica;
 - c. Innovazione e Scienza per il territorio.
9. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione. Al Coordinatore di sezione potranno essere delegate l'autorizzazione alle missioni per finalità scientifiche e l'autorizzazione alle spese fino ai limiti indicati con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo.

Art. 13 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario (ove nominato), dai Presidenti dei Consigli di Corso/Coordinatori di Corso di cui il Dipartimento è referente principale (sostituiti da un rappresentante del Consiglio di Corso, qualora il Presidente afferisca ad altro Dipartimento o in tutti i casi di suo impedimento che lo rendono necessario), dai Coordinatori di Sezione, dai Professori ordinari, da un Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo, da un Rappresentante degli Studenti, oltre che dal Segretario Amministrativo, nella veste di segretario verbalizzante, e con funzioni consultive. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore. Il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e il Rappresentante degli Studenti, presenti in Giunta, vengono eletti dai rispettivi elettorati presenti in Consiglio.
2. Qualora un membro della Giunta (con l'eccezione del Direttore Vicario) cessi dal mandato, o si dimetta, o cessi di far parte della rappresentanza per cui è stato nominato, si provvederà alla sua sostituzione.
3. I membri della Giunta, in caso di motivata assenza, possono farsi sostituire da un collega, indicandone preventivamente il nominativo al Direttore di Dipartimento.
4. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 1 giorno prima di ogni Consiglio di Dipartimento.

Art. 14 - Funzioni della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. La Giunta ha compiti propositivi e formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.



Art. 15 - Consiglio di Corso

1. Il Consiglio di Corso, ai sensi delle norme Statutarie di Ateneo, è composto:
 - a. da tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo che svolgono un insegnamento o un modulo nell'ambito di almeno uno dei Corsi di Studio di competenza del Consiglio di Corso;
 - b. da una rappresentanza degli Studenti in numero pari al 15% dei componenti alla lettera (a), e comunque non inferiore a due.
2. Il presidente può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 16 - Presidente di Consiglio di Corso

1. Il Presidente del Consiglio di Corso è eletto in conformità alle norme dello Statuto di Ateneo, che definisce inoltre le sue attribuzioni e le modalità con cui il Presidente può nominare un Presidente vicario.
2. Il Presidente sovrintende e coordina le attività dei corsi che fanno capo al Consiglio di Corso, in particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Corso;
 - b. cura l'esecuzione delle delibere;
 - c. coadiuva il Direttore nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
 - d. nomina su delega del Direttore la composizione delle commissioni degli esami di profitto e propone la composizione degli esami di Laurea;
 - e. prima dell'inizio dell'anno accademico verifica la lista degli afferenti al Consiglio di Corso sulla base degli incarichi didattici assegnati;
 - f. può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo;
 - g. designa il Segretario verbalizzatore tra i docenti di Dipartimento componenti il Consiglio. In assenza di designazione il compito è assolto dal professore di ruolo con la minore anzianità in ruolo presente alla seduta.

Art. 17 - Consiglio di Corso - Funzioni

1. Il Consiglio di Corso assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso o dei Corsi di Studio che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Dipartimento e dei Regolamenti.
2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, il Consiglio competente provvede alla programmazione e al coordinamento dell'attività formativa e alla verifica dei risultati ottenuti, nel rispetto della libertà di insegnamento, di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento e secondo le indicazioni generali del Consiglio di Dipartimento.
3. In particolare, a tal fine, ogni Consiglio di Corso:
 - a. coordina i programmi delle attività didattiche formative;
 - b. approva un documento di autovalutazione sull'attività didattica;
 - c. formula proposte e/o pareri al Consiglio di Dipartimento in merito:
 - agli ordinamenti e ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio di pertinenza e ad eventuali loro modifiche
 - alla compilazione della Scheda Unica Annuale di ogni Corso di Studio ad esso afferente
 - alla programmazione del piano triennale di sviluppo
 - alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti di ruolo



- all'attivazione o disattivazione delle attività formative di pertinenza ed alla loro organizzazione
 - all'organizzazione e regolamentazione delle attività didattiche
4. Inoltre, ogni Consiglio di Corso:
- a. formula proposte in ordine all'attribuzione degli incarichi didattici al personale docente e all'affidamento delle attività didattiche formative di competenza;
 - b. esamina e approva i piani di studio individuali presentati dagli studenti;
 - c. delibera sul riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
 - d. esprime proposte e pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento;
 - e. ogni Consiglio di Corso nomina ove necessario le commissioni ritenute utili al proprio funzionamento.

Art. 18 - Consiglio di Corso - funzionamento

1. Il Consiglio di Corso è convocato, nella composizione plenaria, almeno quattro volte per ogni anno accademico; la convocazione è inviata per iscritto e/o per via elettronica con almeno sette giorni di anticipo, salvo casi di motivata urgenza.
2. Le sedute del Consiglio di Corso sono convocate entro il termine di sette giorni dietro motivata richiesta di almeno un quinto dei membri.
3. Il Consiglio di Corso si riunisce di norma in seduta plenaria alla quale sono convocati tutti i componenti.
4. Le riunioni del Consiglio di Corso sono da considerarsi valide quando risultano presenti almeno un terzo dei componenti.
5. Per quanto non diversamente specificato, le norme di funzionamento dei Consigli di Corso sono analoghe a quelle utilizzate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

Art. 19 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.